

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON
AUTISTA PER VISITE DIDATTICHE PER LE ESIGENZE DEL DI3A**

CIG PADRE: B0C157F714

Prot n. 170917 del 21/03/2024

Tra

L'Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura
Alimentazione e Ambiente, con sede legale in piazza Università, 2, cap.
95131 Catania, Codice Fiscale - Partita IVA 02772010878, nella persona del
Direttore di Dipartimento Prof. Mario d'Amico, nel seguito denominata
"Di3A",

e

Sea Bus srl (nel seguito indicata come Società) con sede in S. Giovanni La
Punta (CT), Via Morgioni n.11, codice fiscale e partita iva 05171980872,
iscritta al Registro imprese di Catania, R.E.A. n.CT-348255, rappresentata
dalla Sig.ra Corso Giulia, nata a Catania il 23/08/1996, nella qualità di legale
rappresentante della Società

PREMESSO CHE

- Con delibera del Consiglio di Dipartimento del 27/11/2023 al punto
26) è stato autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50,
comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. (con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso), mediante accordo quadro
annuale ai sensi dell'art.59 del D.Lgs 36/2023, previo avviso con

manifestazione di interesse con presentazione di preventivi, per il servizio di noleggio pullman con autista per visite didattiche per l'importo complessivo (presunto e non garantito) pari a € 39.500,00 - IVA;

- Che attraverso l'indagine per manifestazione di interesse è pervenuta la sola offerta dell'Operatore Economico (OE) "SEA BUS" (qui allegata per costituirne parte integrante del presente accordo) pari ad un ribasso del 3% sulle tariffe di cui allo schema-offerta;
- che il RUP nella sua proposta di affidamento diretto ha ritenuto tale offerta rispondente alle esigenze del Di3A e congrua rispetto alle tariffe di settore;
- Vista la Trattativa diretta nel MePA con un unico operatore economico, n. 4143398 per l'importo presunto e non garantito di 39.500,00+iva, da cui risulta che l'operatore "Sea Bus srl" - PI 05171980872, entro l'15/03/2024 ore 19.00, quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ha proceduto a formulare un ribasso unico del 3,1% sulle tre quote fisse e sulle tre tariffe aggiuntive di cui allo schema offerta qui allegato per farne parte integrante e pertanto le tariffe chilometriche aggiudicate (al netto del ribasso) diventano:

BM

TARIFFE BUS 54 POSTI PER VISITE TECNICHE GIORNALIERE:

- Da KM 0 a KM 70 QUOTA FISSA EURO 319,77+iva
- Oltre KM 70, si applica una tariffa aggiuntiva di euro 1,938/Km+iva

TARIFFEBUS 20/23 POSTI PER VISITE TECNICHE GIORNALIERE:

- Da KM 0 a KM 70 QUOTA FISSA EURO 271,32+iva
- Oltre KM 70, si applica una tariffa aggiuntiva di euro 0,969/Km+iva.

TARIFFE MINIVAN FINO A 8 POSTI PER VISITE TECNICHE GIORNALIERE:

- Da KM 0 a KM 70 QUOTA FISSA EURO 174,42+iva
- Oltre KM 70, si applica una tariffa aggiuntiva di euro 0,775/Km+iva.

Le tariffe non includono: parcheggi, ingressi, check-point, ztle e traghettiamenti.

La tariffa include: pedaggio autostradale, gasolio.

- che il summenzionato operatore economico possiede i "requisiti di ordine generale" previsti dagli artt. 94, 95 e 100, del d.lgs. n. 36 /2023;
- Che con determina prot. n. _____/X.4 del _____/03/2024 è stata autorizzata la stipula del presente atto;

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, l'offerta economica presentata dalla Società, nonché gli atti e i documenti richiamati e allegati in quest'ultimo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati, e agli stessi si fa pieno rinvio per

quanto non espressamente regolato dallo stesso.

ART.2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo disciplina le condizioni generali di affidamento del servizio annuale di noleggio pullman con autista per visite didattiche per le esigenze di questo Dipartimento (CPV 60172000-4).

ART.3 – CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Con questo accordo verranno stipulati successivi contratti attuativi in base alle esigenze di questo dipartimento.

Con tale strumento di contrattazione il Di3A può acquisire il servizio entro il valore economico di cui dal successivo art. 5, allorquando ne ravvisi la necessità, senza alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo di visite didattiche/tecniche né di esaurire il valore economico dell'accordo quadro.

ART.4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro è efficace tra le parti dalla data di sottoscrizione.

L'effettiva operatività dell'accordo quadro ha una durata di un anno decorrente dalla data del primo ordine esecutivo, ovvero una minore durata determinata dall'esaurimento del limite massimo di spesa complessivo di cui al successivo articolo 5.

ART.5 – IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

Il limite massimo di spesa complessivo annuale del servizio è di € 39.500,00 oltre IVA per i prezzi unitari di cui alla citata trattativa diretta mepa, fatto salvo quanto indicato al successivo art.6.

Nell'ambito dei servizi di cui al presente accordo, è possibile aumentare il predetto importo massimo fino alla concorrenza del limite di un quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. nel caso in cui, prima della scadenza del termine di operatività di un anno, sia esaurito l'importo massimo sopra indicato.

Art. 6 VARIAZIONE DEL SERVIZIO

Qualora si verifichi la necessità di fornire tipologie di servizi diversi da quelli indicati specificatamente nell'offerta allegata, la stessa impresa aggiudicataria si rende disponibile a fornirle: il preventivo verrà valutato dal RUP e se il prezzo verrà ritenuto congruo, il RUP ordinerà l'esecuzione del servizio.

ART.7 REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di contratto d'appalto di durata non superiore ad una annualità, eventuali richieste di revisione dei prezzi avanzate durante il periodo di operatività del contratto non saranno accettate.

ART.8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver completato regolarmente la consegna del servizio oggetto di ciascun contratto

Aut

attuativo.

Il pagamento del corrispettivo dei singoli contratti attuativi (ordini) verrà effettuato previa emissione da parte dell'impresa di regolare fattura elettronica, trasmessa attraverso il sistema di interscambio, vistata dal RUP per la regolare esecuzione del servizio, subordinatamente alle verifiche di legge.

ART.9 – GARANZIA DEFINITIVA

La società è esonerata dalla costituzione della garanzia definitiva, in quanto ha accettato un miglioramento del prezzo richiesto da questa Amministrazione dall'OE e in considerazione del ridotto valore economico dello stesso appalto e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni a questa stazione appaltante.

ART.10 – PENALI

L'impresa affidataria dovrà effettuare il servizio richiesto entro i termini prescritti dal responsabile scientifico. Per ogni giorno di ritardo l'Amministrazione potrà applicare penali calcolate in misura giornaliera pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale e non possono superare, complessivamente, il 10% dello stesso importo netto contrattuale.

Nel caso in cui i ritardi, di qualunque genere e natura, dovessero ripetersi per tre volte anche non consecutive, l'Amministrazione si riserva la facoltà di

revocare la fornitura (risoluzione), per colpa della Ditta fornitrice, nonché di richiedere alla Ditta inadempiente il risarcimento per il maggior danno eventualmente subito, sempre che il ritardo non sia dovuto a causa di forza maggiore od altro avvenimento eccezionale che la Ditta dovrà, perentoriamente, comprovare e documentare per iscritto, fermo restando l'applicazione della penale di cui sopra e la possibilità di comunicazione del comportamento negligente all'ANAC e di escludere la società inadempiente per almeno un anno da futuri affidamenti.

ART.11 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Restano ferme le ipotesi di risoluzione dell'accordo previste da codice degli appalti.

ART.12 – RECESSO

Il Di3a si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro in qualunque tempo dal contratto dandone formale comunicazione all'impresa con un preavviso di 30 giorni. In caso di recesso l'impresa ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali.

ART.13 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutte le spese inerenti all'accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso dovute secondo le norme vigenti.


ART.14 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro,
si fa riferimento al D.lgs. n.36 del 2023 e ss.mm.ii. e alle disposizioni del
Codice Civile.

Catania,


Per il Di3a:

Il Direttore del Dipartimento
(prof. Mario D'Amico)



Per la Società:

(Sig.ra Giulia Corso)



SEA BUS s.r.l.

Sede Leg.: Via Morgioni, 11
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Partita IVA 05171980872

